

AS978 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA IN ALCUNI COMUNI NELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

Roma, 8 agosto 2012

Comune di Predappio
Comune di Bertinoro
Comune di Forlimpopoli
Comune di Meldola

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Comune, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativamente alla riconducibilità dei servizi di refezione scolastica e fornitura pasti a domicilio agli anziani alla categoria di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, con conseguente possibilità di una loro gestione mediante convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, l'Autorità esprime le seguenti considerazioni.

La questione di natura classificatoria posta dai Comuni richiedenti, relativa ai servizi segnalati riguarda le caratteristiche precipue degli stessi nonché le modalità e le finalità concretamente individuate dagli enti locali per il loro svolgimento.

Come noto, infatti, ai fini della distinzione tra servizi pubblici locali di rilevanza economica e servizi pubblici locali privi di tale rilevanza, conformemente all'orientamento della giurisprudenza amministrativa in materia¹, occorre far ricorso ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la disciplina normativa del servizio.

Nel caso di specie, con riferimento al servizio di refezione scolastica, assume rilievo: i) la natura "sociale" del servizio, in quanto finalizzato a garantire l'effettività del diritto allo studio; ii) la scelta di una gestione in economia dello stesso da parte dei Comuni aderenti alla convenzione, allo scopo di garantire il servizio a costi ridotti rispetto a quelli sostenuti in precedenza; iii) l'anti-economicità dei pregressi moduli gestionali (affidamento del servizio ad operatori individuati a seguito di procedure ad evidenza pubblica).

Da queste caratteristiche, in conformità ai criteri adottati dal giudice amministrativo², può ritenersi che nel caso di specie il servizio di cui si tratta sia "*privo di rilevanza economica*". Considerazioni analoghe possono essere effettuate per il servizio di consegna a domicilio dei pasti agli anziani, attesa l'evidente finalità sociale che i Comuni intendono perseguire con l'erogazione del servizio citato, le modalità concrete individuate per l'organizzazione dello stesso (gestione in economia con convenzione fra gli enti territoriali coinvolti) e l'inefficienza delle precedenti gestioni effettuate mediante il ricorso al mercato.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro dieci giorni dal ricevimento del presente parere, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

¹ Cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez.V, sentenza n. 6.529 dell'8 giugno 2010;

² Si tratta, in particolare, di quelli individuati nella sentenza cit. ossia: i) la natura "sociale" del servizio di refezione giacché finalizzato a garantire l'effettività del diritto allo studio; ii) l'affidamento del servizio ad un'istituzione costituita ai sensi dell'art. 114 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000), per legislativamente soggetta, come le aziende speciali, ai vincoli di pareggio di bilancio; iii) il corrispettivo richiesto dall'istituzione è minore di quello corrisposto all'impresa uscente, selezionata a seguito di procedura ad evidenza pubblica.